

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

348° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
5 ^a - Bilancio	» 9
6 ^a - Finanze e tesoro	» 12
10 ^a - Industria	» 15
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 17

Commissioni riunite

12 ^a (Igiene e sanità) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 4
---	--------

Commissioni speciali

Condizione di lavoro nelle aziende	Pag. 20
--	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Mafia (*)	
Riconversione industriale	Pag. 22

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 23
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 29
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 25
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 29
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	» 30
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 31
CEE - Comitato pareri	» 31

CONVOCAZIONI	Pag. 32
--------------------	---------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Antimafia verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 348° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 luglio 1989.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACIS

La seduta inizia alle ore 15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 64*, contro il senatore Corradino Di Stefano per i reati di cui agli articoli 25, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e agli articoli 635, 674 e 734 del codice penale (violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti, danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali).

Il Presidente riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori Garofalo, Pollice, Correnti, Gallo, Filetti, Casoli, Pinto, De Cinque, Lombardi, Antoniazzi e il Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza, con separate votazioni, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per le imputazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della domanda e incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 67*, contro il senatore Carmelo Francesco Salerno, per i reati di cui all'articolo 81 del codice penale e agli articoli 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (omessa tenuta di scritture contabili; omesso versamento delle ritenute d'acconto).

Il Presidente riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori Mazzola, Pollice, Antoniazzi, Pinto, Correnti, Gallo, Casoli, Imposimato, Filetti, Garofalo, Busseti e il Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV, n. 69*, contro il senatore Francesco Franco, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio).

La Giunta unanime rinvia la discussione perchè il senatore Franco non può intervenire alla seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

**12^a (Igiene e sanità)
13^a (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
PAGANI

Intervengono il ministro per l'ambiente Ruffolo, il sottosegretario di Stato Ceccatelli per lo stesso Dicastero ed il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)**

In via preliminare il senatore Azzaretti, relatore per la Commissione sanità, esprime perplessità sul provvedimento che è totalmente diverso nel contenuto dal testo a suo tempo approvato dal Senato.

Le innovazioni, a suo avviso, sono particolarmente rilevanti, come ad esempio quella introdotta all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge di conversione, che prevede di fatto una delega al Governo a revisionare le norme del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici del 1933.

Nel ricordare come quasi tutti gli articoli siano stati sostituiti e altri ne siano stati introdotti, egli attende di conoscere in merito l'orientamento dei rappresentanti del Governo, esprimendo il personale avviso che sia opportuno limitare il contenuto del decreto-legge allo stanziamento già previsto per soddisfare le esigenze urgenti di talune Regioni, potendosi disciplinare la restante materia con apposito provvedimento governativo sotto forma di disegno di legge. In ogni caso, egli conclude, è necessaria una pausa di riflessione nell'esame del provvedimento in titolo.

Ha la parola poi il senatore Cutrera, relatore per la Commissione ambiente. Conviene con le osservazioni del senatore Azzaretti, facendo presente come il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento contenga sostanziali modifiche rispetto a quello approvato a suo tempo dal Senato, nonché nuove norme che incidono notevolmente sulla materia all'esame. Egli rileva inoltre come la formulazione del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione ponga il dubbio se si tratta di una

delega al Governo a revisionare il testo unico del 1933. Nel caso si accerti che si tratta di delega, egli dice, occorre individuare i principi cui il Governo sia obbligato a conformarsi.

Inoltre, a suo avviso, il coordinamento legislativo va fatto anche con altre disposizioni in materia emanate nel corso di questi anni e non solo rispetto a quelle contenute nel testo unico del 1933. Particolarmente rilevanti sembrano secondo il senatore Cutrera le norme in materia di controllo che costituiscono novità introdotte dalla Camera dei deputati, unitamente a quelle presenti nell'articolo 7-bis che istituiscono un regime speciale per Venezia e Chioggia.

Conclude esprimendo l'esigenza di una riflessione in modo che i relatori possano avere un termine più congruo per esprimersi su una normativa così complessa.

Segue un breve dibattito.

Il presidente Pagani ritiene valide le motivazioni poste dai relatori per un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore Andreini, nel ricordare come il provvedimento sia finalizzato alla risoluzione di problemi urgenti presenti in talune parti del Paese, ritiene opportuna la proposta pausa di riflessione e contemporaneamente la presa di contatti informali con l'altro ramo del Parlamento al fine di coordinare gli sforzi per arrivare ad un testo che divenga legge.

Il senatore Fabris si esprime anch'egli favorevolmente sulla proposta di una pausa di riflessione.

A quest'ultima proposta accede anche il senatore Boato, il quale tuttavia ritiene preferibile apportare tutti i miglioramenti al testo all'esame piuttosto che rimandare la disciplina delle materie ivi previste ad un disegno di legge organico in quanto, a suo dire, l'approvazione di un tale provvedimento può comportare tempi lunghissimi.

Favorevole al rinvio dell'esame si dichiara anche il senatore Specchia onde poter valutare più attentamente un provvedimento particolarmente complesso e profondamente diverso rispetto a quello approvato dal Senato. Chiede poi di conoscere l'orientamento dei rappresentanti del Governo sui rilievi espressi dai relatori.

Quindi, dopo un intervento del presidente Pagani che constata l'unanimità di assenso sulla proposta di un rinvio dell'esame, le Commissioni deliberano in tal senso.

L'esame quindi è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Pagani comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 20 luglio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Butini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Elia avverte che è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 406 del 1989; tale sentenza risolve, dichiarandolo inammissibile, il conflitto fra poteri dello Stato promosso dalla Corte dei conti nei confronti del Parlamento in relazione all'articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ad avviso del Presidente, la pronuncia della Corte conferma la validità della presa di posizione del Senato che si era costituito in giudizio. Era in gioco una questione di principio: se fosse ammissibile, cioè, la sollevazione di un conflitto fra poteri avente ad oggetto un atto legislativo. Sul punto la Corte ha affermato che, «in linea di principio, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato». Per quanto riguarda il merito della questione, la Corte non si spinge a dichiarare incostituzionale la prassi, precedente alla legge n. 400 del 1988, di sottoporre al controllo della Corte dei conti anche i decreti governativi aventi forza di legge; tuttavia afferma che l'articolo 16 della predetta legge non contrasta con l'articolo 100 della Costituzione.

Per quanto riguarda il problema di garantire un rispetto sostanziale dell'articolo 81 della Costituzione la Corte costituzionale, richiamando la precedente sentenza n. 226 del 1976, sembra confermare l'opportunità di ampliare l'accesso al sindacato di legittimità costituzionale, adombrando, fra l'altro la possibilità per il giudice contabile di sollevare incidenti di costituzionalità anche in sede di controllo sugli atti del Governo applicativi della legge e delle fonti ad essa equiparate.

Il senatore Murmura, dopo aver ringraziato il presidente per la puntuale ed acuta esposizione, rammenta la proposta di legge Branca che, presentata nella VII legislatura, mirava a riformare la Corte dei conti, consentendole, fra l'altro, di accedere direttamente alla Corte costituzionale in caso di riscontrata violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene infine necessario acquisire ulteriori elementi di documentazione sulla importante tematica.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce alla Commissione l'estensore designato, senatore Guzzetti, il quale ricorda che il provvedimento in esame reitera un precedente decreto non convertito per scadenza del termine costituzionale. È necessario consentire all'ENEA di svolgere i propri compiti istituzionali di ricerca anche in relazione ai nuovi indirizzi di politica energetica fissati dal Parlamento. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole essendo evidenti la necessità e l'urgenza del provvedimento.

La senatrice Tossi Brutti ricorda che già in occasione dell'esame del decreto-legge n. 151 del 1989, poi decaduto, il Gruppo comunista aveva espresso parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, non perchè esso disconoscesse la necessità di finanziare l'ENEA, ma perchè riteneva improprio il ricorso alla decretazione d'urgenza, fenomeno che ormai sta dilatandosi a dismisura coinvolgendo situazioni in cui non rileva tanto l'urgenza del provvedimento, quanto l'urgenza di provvedere.

Nel confermare il precedente atteggiamento contrario del proprio Gruppo, la senatrice Tossi Brutti conclude ricordando, tra l'altro, che la situazione dell'Ente (il cui consiglio di amministrazione è in regime di *prorogatio* da alcuni anni) richiederebbe ben altre provvidenze.

Il senatore Cabras osserva come sia difficile, nella situazione politica italiana, caratterizzata da frequenti crisi di Governo, assicurare i finanziamenti all'ENEA con strumenti diversi dal decreto-legge. Nell'esprimere parere favorevole a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ritiene peraltro anomale le procedure di erogazione di fondi a tale Ente, che si risolvono in uno stillicidio di provvedimenti temporanei, in contrasto con ogni criterio di programmazione, tenuto anche conto delle finalità assegnate all'ENEA dal Piano energetico nazionale.

Il senatore Pontone ritiene che l'emanazione del decreto-legge non possa essere giustificata dalla situazione politica esistente. Esprime pertanto parere contrario a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il senatore Guizzi, a nome del Gruppo socialista, esprime parere favorevole associandosi alle considerazioni del senatore Cabras, pur rilevando anch'egli l'incongruità dell'attuale sistema di finanziamento dell'Ente.

Il Presidente si associa all'auspicio che si possa evitare in futuro lo stillicidio di finanziamenti di pura sussistenza, in modo da consentire una più completa utilizzazione del personale di ricerca dell'Ente e da perseguire concretamente gli obiettivi fissati dal Piano energetico nazionale, eliminando le odierne incertezze.

La Commissione quindi, con il voto contrario dei Gruppi comunista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dopo un breve intervento del sottosegretario Butini, dà mandato al senatore Guzzetti di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto n. 239.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

(Parere alle Commissioni 12^a e 13^a riunite)

Riferisce alla Commissione l'estensore designato, senatore Mazzola, che ricorda come il provvedimento reiteri precedenti decreti-legge non convertiti nel termine costituzionale; il problema è di grande attualità e pertanto occorre provvedere in tempi rapidi, tenendo anche presenti le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore Franchi ritiene che non sussistano i presupposti di necessità ed urgenza potendosi provvedere ugualmente attraverso una legge ordinaria. Rilevata una contraddittorietà fra il titolo e il contenuto del provvedimento, osserva che il decreto presenta aspetti fortemente negativi, legittimando ulteriori proroghe dell'utilizzo di sostanze diserbanti, non migliorando la qualità delle acque potabili, non prevenendo l'inquinamento ed innalzando i limiti di tollerabilità delle sostanze inquinanti. Esprime pertanto, a nome del suo Gruppo, parere contrario.

Il senatore Pontone rileva a sua volta come il provvedimento, reiterando precedenti decreti, non sia urgente e necessario; dissente quindi circa il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore Santini si associa alle considerazioni svolte dal relatore ed esprime parere favorevole a nome del Gruppo socialista.

La Commissione quindi, con il voto contrario dei Gruppi comunista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dà mandato al senatore Mazzola di redigere, per le Commissioni di merito, un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto n. 229.

La seduta termina alle ore 10,20.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Vassalli e il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Gitti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (1834), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente Andreatta ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per valutare la questione se eventuali emendamenti impedissero la conclusione dell'*iter* del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

Interviene quindi il ministro Vassalli che, osservato preliminarmente che non dovrebbero sussistere preoccupazioni circa la tempestività dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento nel caso vengano ad esso apportate *modificazioni*, illustra un emendamento tendente ad anticipare, nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto, il contenuto di una disposizione del disegno di legge di assestamento, mediante la quale si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare per l'anno 1989 variazioni compensative nel conto dei residui passivi del Ministero di grazia e giustizia, a valere sulle disponibilità non impegnate dei capitoli da 7001 a 7005 e 7010 dello stato di previsione della spesa di quel Ministero. L'esigenza di poter utilizzare le risorse in questione deriva dalle necessità di acquisire mezzi, e in principal luogo *personal computers* e registratori, indispensabili per conservare gli atti delle udienze penali, in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Il Ministero di grazia e giustizia si trova nella condizione di non poter disporre di altri fondi da destinare a tale finalità e di trovarsi decurtato, a causa della mancanza di impegni, il capitolo 7010 di 19 miliardi, sui 22 miliardi di originaria competenza. Sarebbe pertanto indispensabile che il Senato acconsentisse a tale spostamento di fondi che, tra l'altro, avviene fra capitoli omogenei.

Il sottosegretario Gitti dichiara il favore del Governo all'emendamento in questione, così come anche all'ipotesi di spostare il contenuto dell'articolo 5 del decreto al disegno di legge di conversione, come proposto dal relatore. Pertanto sarebbe opportuno che l'emendamento del relatore incorporasse anche quello del Governo.

Ad una domanda del presidente Andreatta, il ministro Vassalli risponde che l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali mediante il ricorso a stenotipisti si è dimostrata ipotesi di difficile e di costosa percorribilità, mentre la loro registrazione mediante strumenti audiovisivi, ancorchè in fase sperimentale, è considerata lo strumento più adatto alla necessità.

Interviene il senatore Bollini che, osservato innanzitutto che la scarsa capacità di spesa del Ministero di grazia e giustizia induce ad avanzare dubbi sulla capacità di utilizzare i 19 miliardi per i quali è previsto l'emendamento, afferma che ricorrere alla via dello storno costituisce rimedio estremamente pericoloso, tanto più che sarebbe opportuno provvedere diversamente, riferendo semmai l'esigenza evidenziata dal Ministro di grazia e giustizia ad una eccezione nell'ambito di quelle già previste dal provvedimento che ha provveduto a tagliare i residui di stanziamento.

Il presidente Andreatta osserva anzitutto che il Parlamento può legittimamente decidere con atto legislativo storni di somme, mentre invece sarebbe rischioso aumentare la competenza di un capitolo senza conseguentemente modificare quelli mediante i quali si attua lo storno. Nel merito della questione poi la finalità a cui sarebbero destinate le somme mira a realizzare un futuro risparmio di spesa, atteso il fatto che l'onere per l'acquisto di mezzi audiovisivi risulta ampiamente compensato dai minori costi di personale.

Interviene quindi il senatore Parisi, che lamenta il fatto che si utilizzi la strada degli storni, anzichè quella del conferimento di nuovi fondi, per fronteggiare l'emergenza della giustizia e si sofferma sulla grave questione dell'insufficiente capacità di spesa di quel Dicastero, con particolare riferimento all'edilizia giudiziaria e penitenziaria, settore che è regolato da procedure defatiganti e assolutamente al di fuori di ogni logica.

Il ministro Vassalli osserva, in proposito, che in alcuni casi la lentezza delle procedure dipende dalla necessità di trovare un accordo con gli altri Ministeri interessati, quale, prevalentemente, quello dei lavori pubblici.

Il senatore Parisi auspica la modifica delle defatiganti procedure amministrative in questione, mentre il presidente Andreatta osserva che tali procedure costituiscono sostanzialmente una risposta amministrativa a norme di spesa insostenibili e dunque la responsabilità finale deve essere fatta risalire al Parlamento. Ad avviso del senatore Bollini invece non è il Parlamento ma l'Amministrazione che adotta procedure dilatorie.

Il sottosegretario Gitti si dice contrario alla proposta del senatore Bollini, alla stregua della considerazione che introdurre una eccezione specifica e non riferita a casi generali nell'ambito della norma che prevede il taglio dei residui di stanziamento non è via percorribile, tanto più se si intende riprodurre la norma in questione anche per il futuro, affermando che l'emendamento relativo al Ministero di grazia e giustizia non fa che anticipare una disposizione già contenuta nel disegno di legge di assestamento.

Si passa quindi all'esame di un emendamento presentato dal relatore, che mira a sopprimere l'articolo 5 del decretolegge trasferendone il contenuto come articolo aggiuntivo al disegno di legge, comprendendo in

esso l'emendamento del Governo e la clausola di abolizione della *vacatio legis*. Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Non essendovi altri emendamenti, la Commissione conferisce al senatore Cortese mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nei termini emersi dal dibattito, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

149^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DE CINQUE*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (1836), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso il 12 luglio.

Il presidente relatore De Cinque comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione, favorevole sul provvedimento ad eccezione dei commi 1-bis, 3-ter, e 3-quinquies dell'articolo 1 e del comma 7 dell'articolo 2 per mancanza, in parte, della necessaria copertura finanziaria. Non essendoci richieste di interventi in sede di discussione generale dichiara che si può passare all'esame degli emendamenti.

Il relatore illustra quindi alcuni emendamenti da lui presentati, volti a recepire sostanzialmente il contenuto del parere della 5^a Commissione. Il primo emendamento all'articolo 1 (1.1) (che aggiunge un ulteriore periodo al comma 1-bis) individua, nelle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989 n. 200, la copertura per quanto previsto nel comma 1-bis stesso riguardante l'IVA sulle cooperative edilizie. Il secondo emendamento (1.2) sostituisce con due commi (3-ter e 3-quater) rispettivamente i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 1; in particolare, il nuovo comma 3-ter dispone che, dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, l'aliquota IVA sulle calzature è determinata nella misura del 9%, mentre il successivo comma 3-quater provvede alla copertura delle minori entrate derivanti da tale disposizione con l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200.

Il presidente relatore illustra infine un emendamento (2.1), interamente sostitutivo del comma 7 dell'articolo 2, con il quale le minori entrate di quanto disposto dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo vengono coperte

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al già citato decreto-legge n. 200 del 1989.

Il senatore Bertoldi illustra poi un emendamento (1.3), presentato insieme ad altri senatori comunisti, tendente ad aggiungere un ulteriore periodo al comma 1-bis dell'articolo 1: con tale emendamento s'intende mantenere l'efficacia, per tutto il 1989, delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 791 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Sugli emendamenti illustrati si apre un dibattito.

Il senatore Mancina invita i commissari ad approvare, senza modifiche, il provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, facendo presente che, in caso contrario, il decreto-legge correrebbe il rischio di decadere di nuovo, con il risultato di prolungare ulteriormente il tormentato iter delle disposizioni in esso contenute. Per quanto riguarda poi l'abbassamento dell'aliquota IVA sulle calzature del 19 al 9 per cento, punto sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, fa presente come nella fattispecie si tratti di minori entrate (per circa 500 miliardi annui) eventuali e non certe; peraltro tale disposizione alla Camera è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi politici. Si potrebbe, eventualmente, votare un ordine del giorno che indichi nel secondo semestre del 1990 la data di entrata in vigore della disposizione in questione.

Il senatore Ruffino, riferendosi alla tormentata vicenda dell'abbassamento dell'aliquota IVA sulle calzature, premette che, a suo avviso, sarebbe più opportuno elevare l'aliquota IVA su tutto il settore dell'abbigliamento al 14 per cento: in tal modo si riuscirebbe ad abbassare l'IVA sulle calzature di 5 punti senza incorrere in alcun problema di copertura. Si dichiara comunque favorevole agli emendamenti presentati dal relatore De Cinque che sembrano rappresentare un onesto compromesso tra le varie posizioni venutasi a costituire, anche in considerazione del fatto che esiste tempo sufficiente perchè la Camera approvi il decreto-legge così modificato dal Senato.

Il senatore Beorchia, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Ruffino, sottolinea il proprio favore all'accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore: altre strade alternative non esistono e farebbero, comunque, decadere il provvedimento per l'ennesima volta, poichè assai rilevanti sembrano i problemi di copertura finanziaria.

Il senatore Bertoldi si dichiara favorevole ad accogliere il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, approvando eventualmente un ordine del giorno del tenore di quello illustrato prima dal senatore Mancina; sottolinea comunque il comportamento ambiguo del Governo in relazione al problema dell'abbassamento dell'aliquota IVA nel settore calzaturiero.

Il senatore Garofalo si esprime criticamente sul modo con il quale sono state coperte le minori entrate previste dall'articolo 2, riguardanti agevolazioni fiscali a favore della Valtellina (in particolare al relativo onere, valutato in 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame); in occasioni diverse, come per esempio un recente provvedimento a favore della regione Calabria, i relativi oneri sono stati invece coperti facendo riferimento alle somme già stanziare a favore di quella regione. Per quanto riguarda, infine, il problema dell'IVA sulle calzature dichiara, a titolo personale, che stabilirne l'abbassamento al 9 per cento per il solo secondo semestre del 1990 significa probabilmente

pregiudicare qualsiasi ipotesi di revisione complessiva ed organica dell'IVA su quel settore e su altri.

Il senatore Vittorino Colombo - che ha successivamente la parola - si dichiara preliminarmente favorevole agli emendamenti presentati dal relatore De Cinque; sottolinea comunque l'esigenza di un profondo ripensamento su tutta la questione riguardante la valutazione degli oneri finanziari conseguenti ai vari provvedimenti di legge. Infatti, in tale materia non sembrano completamente attendibili, o comunque accettabili, soprattutto da parte della minoranza, le valutazioni fatte dal Governo, ponendosi invece la necessità di avere chiari indirizzi da parte di una autorità indipendente, come per esempio accade nel caso del *Congressional Budget Office (CBO)* americano.

Il senatore Mancina, dopo aver ribadito quanto da lui già precedentemente detto, fa presente che non si vuole, nella presente sede, forzare eccessivamente la situazione a favore del settore calzaturiero: d'altra parte non è la prima volta che il Parlamento approva provvedimenti senza o con una non sufficiente copertura finanziaria dei relativi oneri. Propone, conclusivamente, di approvare il provvedimento nel testo della Camera e solo eventualmente, in Assemblea, considerare favorevolmente gli emendamenti del relatore De Cinque, nel caso sorgessero particolari difficoltà.

Il senatore Beorchia dichiara di essere favorevole agli emendamenti del relatore, in quanto la loro approvazione è l'unica via per non compromettere il risultato voluto dal provvedimento e in particolare proprio dalla norma riguardante l'IVA nel settore calzaturiero.

Il senatore Brina, rilevate le difficoltà di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, si dichiara favorevole all'accoglimento di tutti gli emendamenti presentati, compreso quello dei senatori comunisti.

Il senatore Mancina si dichiara contrario all'emendamento 1.2 presentato dal relatore.

Posti separatamente in votazione vengono quindi accolti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.

Si dà infine mandato al senatore De Cinque di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1836 di conversione del decreto-legge n. 202 del 1989, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

116^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Butini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Il relatore Fogu, dopo aver ricordato che il decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1989, non fu convertito dalla Camera dei deputati nei termini previsti dalla Costituzione, precisa che il decreto-legge in titolo, di cui si richiede la conversione, costituisce la reiterazione, senza modificazioni, del precedente. Esso consente di utilizzare la quota parte del finanziamento quinquennale, stanziato dalla legge finanziaria per il 1989 a favore delle attività dell'ENEA, e di dare avvio alla attuazione di parte del nuovo Piano energetico, presentato dal Governo al Parlamento il 29 settembre 1988. Solo più tardi, peraltro, il Governo ha presentato i due disegni di legge di attuazione del nuovo PEN (il 2 dicembre 1988 l'atto Camera n. 3423 e il 2 giugno 1989 l'atto Senato n. 1803): essi dovrebbero consentire la concreta applicazione delle linee di programmazione energetica, all'interno delle quali l'ENEA potrebbe trovare un più razionale e coerente assetto istituzionale e operativo. Raccomanda infine la rapida conversione del decreto-legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore Gianotti motiva il voto favorevole del Gruppo comunista. Si sofferma quindi sull'opportunità di garantire una maggiore trasparenza al processo di ristrutturazione in corso nell'ENEA, considerata la delicatezza della situazione che vede ormai da tempo il suo Consiglio di amministrazione in regime di *prorogatio*: al riguardo chiede il giudizio del rappresentante del Governo.

Il senatore Vettori si associa alla richiesta del senatore Gianotti affinché il Governo esprima compiutamente il proprio orientamento sulla materia; manifesta altresì preoccupazione e disagio per lo stato in cui versa l'insieme

delle questioni energetiche; preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

In sede di replica il sottosegretario Butini, preso atto dell'unanime consenso circa la necessità e l'urgenza del provvedimento emanato dal Governo, riconosce la legittimità delle questioni sollevate in ordine all'assetto dell'ENEA e al processo di ristrutturazione in corso: tali questioni, tuttavia, potranno più opportunamente essere valutate e risolte da un Governo nella pienezza dei poteri costituzionali, nell'ambito della discussione parlamentare del nuovo Piano energetico e dei due disegni di legge di attuazione.

Il presidente Cassola ricorda di aver richiesto al Presidente del Senato, a nome dell'Ufficio di presidenza della Commissione, l'autorizzazione per iniziare l'esame del menzionato disegno di legge del Governo (atto Senato n. 1803) e consentire in tal modo di accelerare l'esame del nuovo PEN. In ordine a tale richiesta la Presidenza del Senato ha peraltro ribadito la prassi per la quale nei periodi di crisi dell'Esecutivo resta sospesa l'attività di legislazione ordinaria: è infatti assente l'interlocutore istituzionale delle Camere.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Fogu il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i ministri dell'ambiente Ruffolo e per gli affari regionali e i problemi istituzionali Maccanico, nonchè i Sottosegretari di Stato per l'ambiente Ceccatelli e per la sanità Marinucci.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il Presidente espone preliminarmente le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ricordando che è solo su di esse che il Senato potrà pronunciarsi. Interviene quindi il ministro Maccanico, che riassume l'esame del decreto-legge da parte della Camera dei deputati: a seguito della grave emergenza registratasi nel Mare Adriatico, si è deciso in quella sede di stralciare dal disegno di legge per il programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 lo stanziamento di 1.286 miliardi, da destinare al finanziamento di programmi urgenti ad anticipazione dei piani di risanamento previsti dalla legge n. 183 del 1989. Il Governo, che pure aveva espresso riserve sullo stralcio, ha convocato il Comitato per la difesa del Mare Adriatico per rendere immediatamente spendibili le suddette somme, in considerazione del fatto che le autorità di bacino competenti non sono immediatamente operative: a tal fine, propone una procedura d'emergenza per la distribuzione dei fondi, nonchè, nell'ambito di tale cifra, lo stanziamento di 50 miliardi per apprestare una rete di difese empiriche contro le mucillagini.

Il ministro Ruffolo preannuncia la presentazione di un emendamento che acceleri i procedimenti di spesa dei 1.286 miliardi stanziati dalla Camera dei deputati, durante gli esercizi nei quali non potranno intervenire direttamente le autorità di bacino, ancora da costituire. I progetti di interventi urgenti saranno presentati dalle Regioni interessate e la loro approvazione spetterà al Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico. La previsione di un potere di ordinanza simile a quello riconosciuto al Ministro per la protezione civile deriva dalla necessità di fronteggiare tempestivamente l'emergenza algale, rendendo possibile ed utile l'inserimen-

to nel testo originario del decreto-legge degli stanziamenti ulteriori decisi dalla Camera dei deputati. Al fine di non creare problemi di copertura finanziaria, sarà una piccola parte dei detti stanziamenti (50 miliardi) ad essere destinata alle operazioni di immediato risanamento e contenimento a mare delle mucillagini: queste ultime - per evitare il rischio di inammissibilità - saranno espressamente menzionate al termine del comma 2-bis che il Governo intende presentare come emendamento all'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati. Sarà infine proposto un comma 2-ter che annette alla suddetta approvazione valore sostitutivo di qualsivoglia altra autorizzazione, visto, parere o concessione di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, comportando variante agli strumenti urbanistici generali e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il relatore, senatore Montresori, ravvisa nelle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, la perpetuazione di una legislazione di emergenza che poteva essere invece superata con la tempestiva approvazione del programma di salvaguardia ambientale 1988-1990, già approvato dal Senato. Tale programma definiva dettagliatamente il piano di risanamento del bacino del Po, attribuendone la competenza alla Conferenza interregionale permanente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988. Al contrario, la normativa introdotta dalla Camera dei deputati, innova tali procedure, ed ora si vorrebbe prevedere inoltre la competenza del Comitato per la difesa del Mare Adriatico: se il Governo ritiene necessario modificare ulteriormente l'articolo 2-bis, il senatore Montresori a titolo personale ritiene pregiudiziale il ripristino di tutte le procedure previste dal programma di salvaguardia ambientale.

Il Presidente, rilevando che gli indirizzi contenuti nell'articolo 21 della legge sulla difesa del suolo sono più completi di quelli previsti dall'articolo 2-bis del testo approvato dalla Camera, dichiara aperta la discussione generale. Il senatore Tornati esordisce rivendicando la piena autonomia del Parlamento dalla Conferenza Stato-Regioni, il cui uso distorto contraddice la *ratio* della legge n. 400 del 1988. Non è però il caso di recriminare circa le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, che nascono dalla considerazione di un'emergenza oggettivamente riscontrabile e sempre più drammatica. In tale contesto, l'atteggiamento del Governo difetta di precise indicazioni circa l'impiego dei finanziamenti promessi: non si risponde adeguatamente alle attese del settore turistico-alberghiero, si prospetta il superamento di piani urbanistici e di vincoli paesaggistici, si deferiscono al Ministero dell'ambiente potestà e meccanismi propri del Dipartimento della protezione civile. Il Gruppo comunista, consapevole della reale gravità del problema, si dichiara comunque disposto a non ostacolare le procedure proposte, ove il Governo dimostri l'impossibilità di costituire tempestivamente le autorità di bacino: va comunque rilevato che l'articolo 31 della legge 183 del 1989 prevedeva termini precisi a tal riguardo, che non si comprende perchè non possano essere rispettati.

Esprimendo comprensione per la sollecitudine dimostrata dalla Camera dei deputati in merito all'emergenza algale, il senatore Cutrera stigmatizza la carenza di analoga sollecitudine dimostrata nella stessa sede nei confronti del programma di salvaguardia ambientale, che poteva prevenire l'attuale situazione se fosse stato approvato dalla Camera dei deputati con la stessa tempestività del Senato della Repubblica. Nemmeno l'emendamento preannunciato dal Governo rimedia pienamente a tale schizofrenia legislativa, per

cui propone la riformulazione del testo alla luce delle considerazioni che emergeranno nella discussione: anzitutto, il riferimento al Comitato per la difesa dell'Adriatico diverge dalla previsione di una Conferenza interregionale permanente per il bacino del Po, contenuta nel programma di salvaguardia ambientale, così come non coincide con le autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183 del 1989. Tale normativa, nonostante il formale ossequio, di fatto rischia di essere scardinata, in quanto i programmi urgenti previsti dall'articolo 2-bis sostituiscono i piani di bacino previsti dall'articolo 21 della legge sulla difesa del suolo, che peraltro contiene una scansione temporale ben precisa al cui rispetto il Governo deve comunque impegnarsi. Ulteriori assicurazioni sono infine richieste al Governo, circa il residuo spessore degli interventi di spesa per il programma di salvaguardia ambientale, dopo lo stralcio di 1286 miliardi annunciato per il provvedimento in esame.

Il senatore Bosco condivide il timore che le innovazioni apportate dalla Camera dei deputati svuotino i contenuti della legge n. 183 del 1989, che andrebbe invece applicata integralmente. Oltre agli interventi straordinari in deroga, si registra una deplorable dispersione di poteri tra varie amministrazioni: i poteri di ordinanza previsti per la distribuzione dei finanziamenti - che sarebbero più congrui se esercitati dal Ministro per la protezione civile - rispondono ad una logica dell'emergenza che il Senato aveva cercato di superare approvando tempestivamente il programma di salvaguardia ambientale.

Il senatore Specchia rivendica al Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale la denuncia della limitatezza degli interventi previsti originariamente dal decreto-legge n. 227, che apprestavano risorse limitate senza rimuovere le cause dell'inquinamento dell'Adriatico. Le innovazioni introdotte dalla Camera dimostrano che la maggioranza ha preso atto della necessità di un intervento di proporzioni maggiori, per fronteggiare l'emergenza di questi giorni: andrebbe per altro previsto un supporto tecnico-scientifico per evitare che le autorità politiche incaricate degli interventi disperdano i fondi stanziati. A fronte del rischio di gravi ritardi nella costituzione delle autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989, accetta che la procedura di emergenza proposta sia attivata nell'esercizio 1989.

Il senatore Boato addebita anche al Governo la responsabilità di non aver sollecitato il tempestivo esame del programma di salvaguardia ambientale da parte della Camera dei deputati. La scelta dello stralcio, da parte di quest'ultima, non appare corretta, in quanto introduce, in un decreto-legge sulla immediata pulizia del Mare Adriatico dalle alghe, interventi volti ad incidere sulle cause profonde dell'eutrofizzazione, che avrebbero meritato dignità di provvedimento normativo autonomo. Aderisce inoltre all'invito rivolto da più parti al Governo, affinché riformuli gli emendamenti che intende proporre all'articolo 2-bis,, giudicando inaccettabile che all'ossequio formale della legge n. 183 del 1989 faccia da contrappunto la piena vanificazione delle procedure e delle competenze in essa previste.

Il Presidente, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina, consentendo così al Ministro di valutare gli elementi di riflessione emersi nella discussione. Concorda la Commissione.

La seduta è tolta alle ore 11,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle condizioni di lavoro nelle aziende

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAMA

Intervengono per la Confindustria il dottor Carlo Patrucco, vice presidente per i rapporti sindacali, i dottori Antonio Torella e Bruno Nobile, responsabili rispettivamente dei settori della previdenza sociale e dei rapporti con il Parlamento, il dottor Luigi Orga, rappresentante della Direzione per i rapporti sindacali; per l'Intersind il dottor Carlo Sampietro, vice direttore generale, il dottor Francesco Nasoni, vice direttore del Servizio affari previdenziali, il dottor Agostino Di Maio, funzionario dell'Intersind; per l'ASAP l'avvocato Guido Fantoni, presidente, i dottori Giancarlo Falcucci ed Angelo Scarfini, responsabili dei Servizi rispettivamente di legislazione sociale e di igiene e sicurezza; nonchè i dottori Renzo Raimondi e Flavia Durval, funzionari rispettivamente dell'ENI e dell'IRI.

La seduta inizia alle ore 18,05.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria, dell'Intersind e dell'ASAP.

Il presidente Lama preliminarmente dà conto dell'attività finora svolta dalla Commissione di inchiesta e degli elementi conoscitivi acquisiti durante i sopralluoghi, illustrando altresì sinteticamente le priorità che saranno oggetto della prossima relazione all'Assemblea.

Prende quindi la parola il dottor Patrucco, vice presidente della Confindustria per i rapporti sindacali, soffermandosi sul fenomeno del lavoro sommerso, sull'andamento del *trend* degli infortuni e delle malattie professionali, sull'assetto istituzionale scaturito nel settore della prevenzione a seguito della legge n. 833 del 1978, nonchè sulle proposte innovative ritenute fondamentali.

Interviene quindi il dottor Sampietro, in rappresentanza dell'Intersind, il quale dà sinteticamente conto della documentazione predisposta circa l'andamento degli infortuni nelle aziende IRI, le disposizioni contrattuali riguardanti l'ambiente di lavoro inserite negli accordi sottoscritti dalle aziende a partecipazione statale, le proposte di revisione della disciplina normativa concernente gli infortuni sul lavoro, nonchè il riordino normativo del sistema assicurativo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19).

L'avvocato Fantoni, presidente dell'ASAP, si sofferma sulle rilevazioni quantitative concenenti gli effetti nocivi alla salute derivanti dalle condizioni di lavoro nelle aziende del Gruppo ENI, sulla organizzazione aziendale per la prevenzione presente in tale comparto, sulle relazioni industriali in materia di igiene e sicurezza, sull'attività di prevenzione svolta nelle aziende del Gruppo e sul sistema degli accordi triangolari quale strumento per il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Infine, il presidente Lama - ringraziati gli intervenuti per il fattivo contributo fornito ai lavori della Commissione - dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

Presidenza del Presidente

MARZO

indi del Vice Presidente

COVELLO

Interviene l'amministratore delegato della SME, dottor Delio Fabbri.

La seduta inizia alle ore 10,30.

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI: AUDIZIONE
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SME**

Introduce un'ampia relazione il dottor Fabbri, cui seguono interventi dei deputati Vincenzo Russo, Sanguinetti, Pumilia, del senatore Mantica e del presidente Marzo, i quali formulano domande e richieste di chiarimento.

A questi replica diffusamente l'amministratore delegato della SME, dottor Fabbri.

La seduta termina alle ore 13,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per 1 pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 10,30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 12^a e 13^a)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Mazzola, il quale osserva che il disegno di legge in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati, mira a convertire il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, reiterando i precedenti analoghi decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, e 14 aprile 1989, n. 130, non convertiti nel termine costituzionale.

In particolare, il relatore Mazzola ricorda che la Sottocommissione, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 49 (A.S. n. 1602), aveva raccomandato alla Commissione di merito di valutare attentamente la nuova normativa, al fine di evitare l'invasione di competenze regionali. Gli articoli 90, 91 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 delineano infatti la ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di acque ed inquinamento idrico.

In questo quadro, il relatore Mazzola rileva che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1839 - introdotto dalla Camera dei deputati - stabilisce che tutte le acque presenti nel sottosuolo nazionale, ancorchè non estratte, hanno attitudine ad usi di pubblico e generale interesse: formulazione, questa, che equivale ad attribuire natura demaniale a tali acque, ai sensi dell'articolo 1

del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

L'attribuzione della natura di acqua pubblica (demaniale) viene effettuata, con il disegno di legge in esame, direttamente con atto legislativo, anzichè mediante il procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 1 del citato testo unico e dagli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 agosto 1920, n. 1285. Non appare in tale modo seguita l'indicazione contenuta nell'articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, secondo cui «nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate».

Il senatore Franchi si dichiara contrario al provvedimento, che non giudica idoneo a conseguire risultati positivi per quanto concerne l'uso delle sostanze diserbanti ed ai fini di un miglioramento qualitativo delle acque potabili.

Dopo interventi in senso contrario del senatore Pontone (rileva che il decreto-legge non risolve il problema dell'inquinamento idrico) ed in senso favorevole del senatore Santini (osserva che taluni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati hanno sostanzialmente accolto numerose richieste provenienti da parte degli enti locali), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni avanzate dall'estensore designato, senatore Mazzola, e con il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione)

Su proposta dell'estensore designato, senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1835), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Mazzola, il quale ricorda che talune Regioni a statuto speciale e province autonome sono dotate di competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, potendo quindi disciplinare in maniera difforme dalla normativa generale in tema di artigianato i requisiti necessari per l'iscrizione agli albi delle imprese artigiane. A tale scopo l'articolo 13, comma 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), dopo aver dichiarato inapplicabili le norme della stessa legge nelle Regioni e province autonome, prescrive testualmente: «Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge».

L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 gennaio 1988, n. 48, interpreta autenticamente l'articolo 13 della legge-quadro, disponendo che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana all'albo faccia stato, sin dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali o provinciali, a tutti gli effetti, «ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali».

Tale articolo 5 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 1989, n. 336.

L'emendamento presentato dal senatore Riz, osserva il relatore Mazzola, propone di sanare le situazioni previdenziali sorte, conseguentemente alla legislazione regionale e provinciale, nonché all'articolo 5 del citato decreto-legge, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 336 del 1989, data dalla quale si produce, retroattivamente, l'effetto di annullamento connesso alla dichiarazione di incostituzionalità. Con tale emendamento, si intende dunque ripristinare la norma dichiarata incostituzionale, in relazione al periodo già trascorso, novandone la fonte di validità e così pretendendo di porre nel nulla - per quanto riguarda gli effetti *ex-tunc* - la pronuncia di incostituzionalità: ciò che appare lesivo del cosiddetto «giudicato costituzionale», garantito dall'articolo 136, primo comma, della Costituzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,10.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

114^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Carlotto e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,20.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988/1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821)

(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente Andreatta sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osservando in particolare circa l'emendamento 3.0.1 che l'abbatti-

mento del costo dell'energia elettrica deve essere riferito alle tariffe ENEL, mentre per quanto concerne l'emendamento 4.1 i mutui agevolati previsti ai commi 1 e 2 devono trovare una clausola di copertura analoga a quella contemplata nel comma 3. Osserva inoltre che il complesso degli emendamenti all'esame, che creano sostanzialmente una serie di diritti, finiscono per porre le premesse per future richieste di ulteriori rifinanziamenti del fondo di solidarietà in agricoltura, il cui stanziamento è destinato ad essere rimpinguato nel prossimo futuro. Anche se dunque da un punto di vista strettamente formale non si può sostenere che gli emendamenti presentati manchino di copertura, tuttavia essi pongono le basi per un futuro e certo incremento di spesa.

Il senatore Cortese chiede, in riferimento all'emendamento 8.1, comma 4, se l'anticipazione delle somme prevista per le regioni presupponga un mutamento nel tiraggio della tesoreria. Il presidente Andreatta osserva che non dovrebbero prodursi mutamenti e propone conclusivamente l'espressione di un parere nel quale siano evidenziate le perplessità circa il modo di legiferare per provvedimenti.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1835), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea)

Riferisce sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea il presidente Andreatta, il quale osserva che l'emendamento 1.0.1 manca di copertura in quanto consente la sanatoria senza oneri delle posizioni previdenziali sorte in dipendenza della normativa regionale relativa all'inquadramento nel settore dell'artigianato e di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 elevano le quote di fiscalizzazione mensile e il 4.3 amplia la sfera dei destinatari: pertanto anche in questi casi si assiste ad una mancanza di copertura. Quanto infine all'emendamento 6.0.1, nel quale si prevede una clausola di copertura riferita al comma 3 dell'articolo 1 e all'articolo 3-bis e a valere sull'accantonamento del fondo speciale relativo alla proroga della fiscalizzazione, osserva che la Commissione di merito avrebbe dovuto indicare quali percentuali di riduzione per gli anni 1990 e successivi si dovrebbero contestualmente apportare alla fiscalizzazione e per quali settori la riduzione dovrebbe operare, al fine di evitare un'ulteriore lievitazione della relativa spesa a partire dal 1990. In ogni caso il Governo dovrà tenere conto di questo anticipato utilizzo al fine della definizione della misura della fiscalizzazione degli oneri sociali nell'ambito della legge finanziaria per il 1990.

Il sottosegretario Pavan dichiara la contrarietà del Governo all'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo 6, ed il sottosegretario Carlotto fa presente che la Commissione di merito ha ritenuto di mantenere l'articolo 6, reputando che da esso non derivassero maggiori oneri.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda con le proposte del Presidente-relatore di trasmettere un parere con osservazioni per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1 e contrario, per difetto di copertura, relativamente agli emendamenti 1.0.1, 4.1, 4.2 e 4.3.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione)

Su proposta del presidente Andreatta, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 12^a e 13^a)

Riferisce il senatore Bonora osservando che l'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce delle speciali unità di crisi presso i presidi multizonali del Servizio Sanitario Nazionale. Tali unità di crisi, formate con personale delle USL, sono finanziate, ai sensi dell'articolo 5-*quater*, con l'incremento dei canoni relativi alle utenze di acqua previsto dall'articolo 5-*ter*. Poiché da una parte non è quantificato l'onere per il funzionamento di tali unità di crisi e dall'altra neppure le entrate derivanti dai nuovi canoni e poiché l'articolo 5-*quater* lega il finanziamento dell'unità di crisi alle nuove entrate in questione, senza neppure rispettare il vincolo del 75 per cento di esse a copertura del fabbisogno, ritiene debba su tali norme esprimersi parere contrario per insufficienza di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 5-*quinqüies*, che autorizza il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione delle USL e che copre i posti vacanti negli organici di tali servizi, esso non prevede un onere finanziario e la copertura fa riferimento esclusivamente al Fondo Sanitario Nazionale. Anche in questo caso dunque manca la copertura.

L'articolo 13 infine prevede il potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità, per il quale è prevista la spesa di 800 milioni l'anno. Tuttavia, tale spesa non tiene conto del fatto che la Camera dei deputati ha incrementato di un'unità di dirigente superiore la tabella riferita all'articolo e dunque l'onere dovrebbe essere conseguentemente modificato.

Interviene quindi il sottosegretario Pavan, che dichiara la contrarietà del Governo all'articolo 5, comma 3, che consente la corresponsione di contributi regionali senza la relativa copertura degli oneri, e agli articoli 5-*bis* e 5-*quinqüies*, per i motivi sopra evidenziati dal relatore.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del sottosegretario Pavan di esprimere un parere contrario per mancanza di copertura sull'articolo 5, comma 3, sull'articolo 5-*bis* e sull'articolo 5-*quinqüies*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera
(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce il presidente Andreatta, ricordando come la Camera dei deputati ha aggiunto un articolo 2-*bis*, che concerne l'adozione di piani di

risanamento dei bacini dei fiumi che sfociano nell'Adriatico e che autorizza la spesa di 284 miliardi per il 1989, di 528 miliardi per il 1990 e di 464 miliardi per il 1991, a valere sull'accantonamento di fondo speciale concernente il programma di salvaguardia ambientale.

Il sottosegretario Pavan fa presente che, se da un punto di vista contabile non si può parlare di mancanza di copertura, esiste tuttavia un problema politico: infatti il programma di salvaguardia ambientale è attualmente all'esame della Camera dei deputati. E' dunque in quella sede che si dovrebbero definire le misure relative al mare Adriatico.

Il presidente Andreatta concorda con le osservazioni del sottosegretario Pavan e propone la trasmissione di un parere nel quale, posto che provvidenze a seguito di calamità naturali devono trovare mezzi di finanziamento al di fuori di interventi episodici e d'urgenza, si faccia rilevare che sarebbe stato preferibile approvare preventivamente il piano ambientale e che l'approvazione del decreto all'esame non può non presupporre il futuro aggiustamento dei relativi stanziamenti in relazione ai prossimi provvedimenti del Governo, già presentati o da presentare, in materia di difesa ambientale.

Concorda la Sotocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (1836), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla Assemblea)

Riferisce sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea il presidente Andreatta osservando, in particolare, come l'abbattimento dell'IVA sulle calzature a partire dal 1° luglio 1990 serva solo ad agevolare il settore della distribuzione commerciale di tale prodotto. In ogni caso poco si giustifica la sede di un decreto-legge per una misura che andrà a regime da qui ad un anno, mentre essa sarebbe dovuta essere più opportunamente trattata nell'ambito della legge finanziaria. Inoltre non ha significato in termini di politica industriale una misura di riduzione dell'aliquota IVA limitata al periodo di sei mesi. Conclusivamente sotto uno stretto profilo di copertura mancano argomenti per manifestare contrarietà, infatti l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 200 proposta negli emendamenti e in parte già contenuta nel testo del Governo nel suo complesso non violano il limite del 25 per cento per la copertura di nuove spese, di cui all'articolo 2 della legge finanziaria per il 1989; tuttavia è auspicabile che il Ministro del tesoro, al quale rivolgerà un invito in tal senso, intervenga al fine di evitare che l'approvazione del decreto-legge all'esame possa portare futuri pregiudizi al bilancio dello Stato.

Con l'assenso del Sottosegretario Pavan, la Sotocommissione concorda di trasmettere un parere con le osservazioni formulate dal presidente Andreatta.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1824)
(Parere all'Assemblea)

Il presidente Andreatta propone l'espressione di un parere contrario, per difetto di copertura, sull'emendamento 1.0.1, in considerazione del fatto che esso rinvia ad una legge successiva la quantificazione degli oneri e la fonte di copertura relativi al finanziamento degli effetti economici derivanti dall'adeguamento dei livelli retributivi del personale delle forze di Polizia.

Con l'assenso del sottosegretario Pavan, la Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 12,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a e 13^a Commissione riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*): *parere favorevole con osservazioni.*

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributi-

va, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (1835), approvato dalla Camera dei deputati (*in stato di relazione*): *parere favorevole*;

alle Commissioni 12^a e 13^a riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente della Commissione Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838) (*Approvato dalla Camera dei deputati*): *parere favorevole*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mora, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 12^a e 13^a riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione

delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile (1836), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 239, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 (1838), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 12^a e 13^a riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (1839), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 luglio 1989, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 20 luglio 1989, ore 9

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti delle Regioni in relazione ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992, al fine dell'espressione del parere di cui all'articolo 118-bis del Regolamento della Camera dei deputati ed all'articolo 125-bis del Regolamento del Senato.
- II. Pareri, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, sul disegno di legge n. 1820-B, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» (relatore: deputato Stelio De Carolis) e sul disegno di legge n. 1839, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» (relatore: senatore Giovanni Azzaretti).

III. Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, dei rappresentanti delle Regioni in relazione ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992, al fine dell'espressione del parere di cui all'articolo 118-bis del Regolamento della Camera dei deputati ed all'articolo 125-bis del Regolamento del Senato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 20 luglio 1989, ore 15,30

Indagine sulle vicende connesse all'incidente di Ustica:

- Audizione dell'ammiraglio Antonino Geraci.
 - Audizione del generale Benito Gavazza.
 - Audizione del generale Giorgio Santucci.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende**

Giovedì 20 luglio 1989, ore 15

Esame dello schema di relazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 20 luglio 1989, ore 11

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Definizione del limite massimo degli introiti pubblicitari per la Concessionaria per l'esercizio 1989;

- III. Parere ai sensi dell'articolo 19, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sui programmi televisivi e radiofonici esteri.
 - IV. Decisione del ricorso avanzato dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Campania in materia di accesso regionale.
 - V. Esame documentazione in ordine al tema: pubblicità e quotidiani di partito.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 20 luglio 1989, ore 10

Audizione dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, prefetto Domenico Sica.
